

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 86 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nomina del Comitato dei nove</i>) | 88 |
| Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 89 |
| <i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)</i> | 102 |
| Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 89 |
| <i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> | 103 |
| Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 91 |
| <i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i> | 106 |
| Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 91 |
| Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali. Nuovo testo C. 1428 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 91 |
| Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. Testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 92 |
| <i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i> | 107 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013. Atto n. 518 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 95 |
| <i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)</i> | 111 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-04035 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla « collezione di Alberto Bruni Tedeschi » | 98 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 113 |

| | |
|--|-----|
| 5-07320 Maurizio Turco: Sulle intese tra Stato Italiano e CEI siglate il 28 giugno 2012 .. | 99 |
| ALLEGATO 7 (Testo della risposta) | 114 |
| 5-07613 De Pasquale: Sull'incarico del signor Antonio Corsi presso il MIBAC | 99 |
| ALLEGATO 8 (Testo della risposta) | 116 |
| 5-07719 Farina Coscioni: Sul rifiuto di iscrizione di una studentessa disabile da parte di varie università | 99 |
| ALLEGATO 9 (Testo della risposta) | 117 |
| 5-08049 Siragusa: Sull'attività lavorativa di modelli viventi presso Accademie e licei artistici .. | 99 |
| ALLEGATO 10 (Testo della risposta) | 119 |
| 5-08063 Zazzera: Iniziative volte a garantire ai docenti la retribuzione per ferie non godute per l'anno scolastico 2011-2012 | 99 |
| ALLEGATO 11 (Testo della risposta) | 120 |
| 5-08456 Lorenzin: Sul sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale . | 99 |
| ALLEGATO 12 (Testo della risposta) | 121 |
| 5-08495 Tocci: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) . | 100 |
| ALLEGATO 13 (Testo della risposta) | 123 |
| SEDE LEGISLATIVA: | |
| Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abbinate C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa (<i>Discussione e approvazione</i>) | 100 |
| AVVERTENZA | 101 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 11.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

C. 5585 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio MAZZARELLA (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, ricordando che esso reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconosci-

mento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. L'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati è stato stipulato a San Marino il 24 agosto 2011 allo scopo di rafforzare le relazioni bilaterali fra le due Parti, e di recepire i mutamenti dei rispettivi ordinamenti in materia di istruzione universitaria intervenuti dopo il precedente Accordo del 1983. Il reciproco riconoscimento dei titoli di studio è infatti tuttora regolato dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983, che l'Italia ha autorizzato alla ratifica con legge 18 ottobre 1984, n. 760.

Ricorda, quindi, che l'Accordo in esame consentirà agli studenti universitari iscritti

negli atenei indicati nell'Allegato A (Università italiane) e nell'Allegato B (Università degli Studi della Repubblica di San Marino) di trasferirsi da uno degli atenei dell'Allegato A a quello dell'Allegato B, e viceversa, per proseguire gli studi dopo il completamento del primo livello di studi nell'università del paese di origine. Oltre che dei due Allegati, l'Accordo consta di dieci articoli.

Osserva quindi, nel dettaglio, che l'articolo 1 (Ambito di validità) la sfera di applicazione dell'Accordo, precisando che esso si applica ai titoli rilasciati dagli istituti Universitari elencati nei due Allegati. Il secondo paragrafo del medesimo articolo 2 specifica che i due Allegati sono parte integrante dell'Accordo e che loro eventuali modifiche ed integrazioni dovranno essere notificate per via diplomatica. L'articolo 2 (Uso della qualifica accademica) fornisce alcune definizioni di termini utilizzate nell'Accordo. In particolare, in esso viene specificato che il termine « titolo » sta ad indicare qualsiasi titolo che gli Istituti universitari sono autorizzati a rilasciare al termine di un ciclo di studi, in base alla normativa del proprio paese. L'articolo 3 (Individuazione dei titoli di livello corrispondente) contiene una tabella in base alla quale viene stabilita la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Università delle due parti. L'equipollenza dei titoli è però riconosciuta solo in assenza di differenze rilevanti nei percorsi formativi. L'articolo 4 (Riconoscimento di periodi di studio e di esami) sancisce l'obbligatorietà del conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore per l'accesso alle istituzioni universitarie di una delle due parti e, ove fosse previsto, il superamento dell'esame di idoneità al corso universitario prescelto. L'articolo 5 (Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami), prevede l'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio sulla base di una certificazione rilasciata dall'Istituto di provenienza sulla quale l'Istituzione di accoglienza esprime un giudizio. L'articolo 6 (Riconoscimento di titoli

finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo) assegna all'Istituzione di accoglienza la competenza a giudicare altresì sulla corrispondenza sostanziale dei titoli di studio universitari conseguiti nell'Istituzione di origine, richiesti per il proseguimento degli studi in quella di accoglienza. L'uso del titolo accademico è regolamentato dall'articolo 7 che prevede che il possessore se ne possa fregiare nella forma consentita dall'ordinamento della parte nella quale si trova l'Istituzione che lo ha conferito. L'articolo 8 (Convenzioni interuniversitarie) prevede che le parti favoriscano la stipula di convenzioni tra le proprie istituzioni universitarie, per la creazione di corsi di studio al termine dei quali sarà rilasciato un titolo finale congiunto, valido in entrambi i Paesi. L'articolo 9 demanda ad esperti designati dalle parti la corretta interpretazione ed attuazione dell'Accordo. L'articolo 10 contiene la clausola per l'entrata in vigore dell'Accordo e ne stabilisce la durata illimitata.

Ricorda, poi, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con San Marino per il reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari, approvato dal Senato il 15 novembre scorso, si compone di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione ed il terzo la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento. Il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 3144) è corredato di una breve relazione tecnica che esclude nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato come conseguenza dell'applicazione dell'Accordo.

Propone, quindi, di deliberare parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi, e il sottosegretario di Stato con delega all'informazione, la comunicazione, l'editoria e il coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 12.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Seguito dell'esame e conclusione – Nomina del Comitato dei nove).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame la VI Commissione finanze ha espresso nulla osta. Propone quindi di conferire il mandato al relatore in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario sulla proposta di conferire il mandato al relatore in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame. Rileva, al riguardo, l'inutilità di un eventuale conferimento del mandato al relatore, nell'imminenza dello scioglimento preannunciato dalle Camere.

Enzo CARRA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame,

ritenendo utile proseguire su tale iniziativa parlamentare, che rischia di essere stranamente bloccata da chi l'aveva inizialmente promossa.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene massimamente stravagante che vi sia qualche collega che possa votare contro la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame. Si conferma che la presentazione da parte di taluni deputati di numerosissimi emendamenti aveva un carattere meramente dilatorio. Osserva, quindi, che il Parlamento ha il dovere morale di istituire la Commissione di inchiesta per tutelare la serietà del lavoro finora svolto dalle istituzioni. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame, osservando come sarebbe ben grave che ci si nascondesse dietro lo scioglimento imminente delle Camere per non istituire la Commissione di inchiesta.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le riflessioni svolte dai colleghi Carra e De Biasi, stigmatizzando la schizofrenia dell'atteggiamento di chi prima promuove l'istituzione della Commissione di inchiesta, e, poi, assume un atteggiamento dilatorio e ostativo. Ricordando anche l'attività dell'associazione « Articolo 21 » in materia di tutela degli interessi del diritto d'autore degli artisti, auspica che le gravi situazioni esistenti presso la SIAE, rilevate nel corso dell'attività conoscitiva del Parlamento finora svolta, possano divenire oggetto dell'attività della Commissione di inchiesta.

Erica RIVOLTA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame, osservando che si tratta di un atto dovuto, per onestà intellettuale, nei confronti dei lavoratori e degli artisti nel settore che si

aspettano di ricevere chiarezza sulle gravi vicende rilevate.

Paola FRASSINETTI (PdL), in dissenso dal rappresentante del suo gruppo, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame. Segnala che da oggi è associata ad un diversa formazione politica, anche se non ancora ufficialmente formalizzata.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, intende ringraziare i colleghi che hanno preannunciato il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di conferirle il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo del provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti del relatore, finalizzati al recepimento delle condizioni espresse dalla V Commissione bilancio in data 13 dicembre 2012 *(vedi allegato 1)*.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 1.5 e 4.3.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso al Governo per acquisirne l'assenso al trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 ottobre 2012.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 7.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 15.1, 16.1, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 23.2, 26.1 e 27.1 *(vedi allegato 2)*.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, a conclusione del lungo iter svolto, si rammarica per aver perso la battaglia,

condotta a lungo, di giungere all'approvazione di un provvedimento per cui sarebbero occorsi finanziamenti di basso importo. Stigmatizza il fatto che i diversi ministri che si sono succeduti al dicastero dei beni e delle attività culturali abbiano espresso, a parole, sempre un parere favorevole sul provvedimento, senza poi far seguire alcun aiuto fattivo per la sua approvazione. A riguardo, osserva che l'attuale riparto di poteri nell'organigramma del Ministero non ha di certo agevolato il lavoro della Commissione, su un testo che è stato condiviso su moltissime realtà del settore. Ricorda, in proposito, la situazione drammatica in un cui versa, ad esempio, il mondo della musica, che aspetta il riconoscimento di identità culturali importanti come i teatri di tradizione e le orchestre. Intende, quindi, ringraziare tutti i colleghi della Commissione, che hanno proceduto con un'unità di intenti nell'esame del provvedimento, la cui approvazione avrebbe costituito un tassello importante per risolvere le varie problematiche del settore. Tiene a ricordare come, tuttavia, alcune soluzioni siano state anticipate mediante l'approvazione di proposte emendative, presentate in sede di esame di altri provvedimenti, come ad esempio in materia di indennità di disoccupazione per gli artisti. Giudica importante, in definitiva, aver contribuito a creare una grandissima sensibilità su un tema che favorisce e promuove l'identità culturale italiana, auspicando che nella prossima legislatura si possa varare una riforma complessiva del settore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, riterrebbe opportuno sospendere brevemente la seduta per passare all'esame dell'atto del Governo n. 518.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 12.35.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ricorda come il provvedimento in esame abbia il merito di attuare anche la

riforma del titolo V in materia. Osserva, fra l'altro, come anche il ministro Passera si sia mostrato a favore di un credito di imposta da applicare al settore. Rileva, più in generale, come vi sia un consenso unanime sul riconoscimento professionale dei lavoratori del settore. Ricorda, fra l'altro, come la copertura finanziaria richiesta dal provvedimento fosse davvero minima, consistendo in soli 15 milioni di euro. Si rammarica, pertanto, per la mancata approvazione del provvedimento, sui cui temi, comunque, è stata operata una opportuna sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche perché da quando ne ha proposto l'adozione dal suo ingresso in Parlamento tutti i ministri coinvolti hanno espresso a parole il loro parere favorevole, ma nei fatti non hanno contribuito alla sua approvazione. Ribadisce quindi l'esigenza che nella prossima legislatura si possa ripartire dal testo approvato, ai fini di una sua adozione definitiva.

Paola GOISIS (LNP) si rammarica per la mancata attuazione definitiva del provvedimento in esame, il cui testo assumeva anche due proposte di legge presentate dal suo gruppo. Osserva, quindi, come sia importante il riconoscimento e la promozione della cultura italiana all'estero, anche come elemento di promozione dei commerci fra paesi. Considerando, poi, come sia importante preservare e promuovere la cultura dei territori, auspica che nella prossima legislatura si possa riprendere anche questo tema.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda i lunghi sforzi messi in atto fin dal 2006 per giungere all'approvazione di un provvedimento di riforma del settore, ringraziando in ogni caso tutti i colleghi per il lavoro fin qui compiuto.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) si rammarica, a nome del suo gruppo, per la mancata adozione definitiva del provvedimento in esame, anch'egli auspicando che nella prossima legislatura si possa giungere all'approvazione di una riforma generale del settore.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, si associa alle considerazioni dei colleghi, esprimendo rammarico per il lungo e fecondo lavoro che si lascia, in un testo condiviso, in eredità al nuovo Parlamento. Tiene a ricordare, d'altra parte, come i numerosissimi lavoratori del settore rappresentino una fonte di ricchezza non solo culturale ma anche economica per tutto il Paese. È positiva in ogni caso la consapevolezza che del problema il Parlamento ha raggiunto, anche in prospettiva di una sua futura soluzione definitiva. Avverte quindi che il testo del provvedimento come ulteriormente modificato verrà trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 5397 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, la V Commissione bilancio in data 12 dicembre 2012 ha espresso parere favorevole con condizioni. Avverte quindi che la relatrice ha predisposto alcuni emendamenti in recepimento del suddetto parere (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 6.1 del relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1 e 6.1 del relatore.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, auspica che l'esame della proposta di legge possa concludersi, al più presto, in sede legislativa.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso al Governo per acquisirne l'assenso al trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

C. 5239 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame la I Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazione. Si resta pertanto in attesa del parere delle Commissioni V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, auspica che possa essere risolta l'espressione dei restanti pareri.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, assicurando il relatore nel senso da lui auspicato, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche delle comunità territoriali.

Nuovo testo C. 1428 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è pervenuto l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, auspica una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso.

Testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul testo unificato in esame sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 4*).

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, ricordando che il provvedimento in esame non reca oneri per l'Erario, esprime parere contrario sull'emendamento Zazzera 1.9; invita al ritiro dell'emendamento De Biasi 1.11; esprime parere contrario sugli emendamenti Carra 1.8 e Goisis 1.1 e 1.2. Invita, quindi, a ritirare gli emendamenti Goisis 1.3 e 1.4, in quanto contengono disposizioni già previste dalla normativa vigente. Esprime parere favorevole sull'emendamento Goisis 1.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Goisis 1.6, in quanto contiene disposizioni rientranti nelle competenze normative dell'Unione europea ed è oneroso per l'Erario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carra 1.7, a condizione che sia riformulato, riservandosi di indicare la riformulazione, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti De Biasi 1.12 e Zazzera 1.10.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, intende denunciare la situazione di eccezionale gravità in cui versa il settore dell'editoria, che il provvedimento in esame non risolve, mentre occorrerebbe invece liberare risorse finanziarie private, attualmente detenute da due soli soggetti sul mercato. Illustra, quindi, il suo emendamento 1.9 di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 1.9.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritira il suo emendamento 1.11.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritira l'emendamento Carra 1.8, di cui è cofirmataria.

Paola GOISIS (LNP) ritira i suoi emendamenti 1.1 e 1.2.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile ad assumere un impegno con riguardo all'onere per il rimborso alla società Poste italiane, nel senso configurato dall'emendamento 1.1, ritirato dal presentatore.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO, rispondendo all'onorevole De Biasi, ritiene la soluzione proposta nell'emendamento 1.1, ritirato dal presentatore, ragionevole ma purtroppo onerosa per l'Erario, necessitando quindi di apposita copertura finanziaria. Auspica, quindi, in ogni caso che si possa giungere anche nella prossima legislatura ad una tale soluzione.

Paola GOISIS (LNP) ritira i suoi emendamenti 1.3, 1.4 e 1.6.

La Commissione approva quindi l'emendamento Goisis 1.5.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, riterrebbe opportuno riformulare l'emendamento Carra 1.7 che si propone di utilizzare il previsto Fondo per il pluralismo dell'informazione anche per il sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o in riorganizzazione per crisi aziendale.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ritiene che la proposta del collega Levi debba essere valutata sia nel merito che nella forma, in quanto dalla relativa formulazione dipende se si tratti una riformulazione dell'emendamento in esame o di un ulteriore emendamento del relatore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) chiede chiarimenti al relatore sulla riformulazione proposta, al fine di comprendere se tali finanziamenti andrebbero indistintamente a tutte le aziende editoriali, ritenendo che non sia giusto dare contributi anche ai grandi gruppi, sottraendo risorse ad altri che più ne necessitano.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) chiede chiarimenti al relatore sulla riformulazione proposta, riservandosi di consultare su tali temi anche l'onorevole Palmieri che ha seguito i lavori del Comitato ristretto.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO rassicura l'onorevole De Biasi nel senso che tali finanziamenti non andranno ai grandi gruppi editoriali, pur osservando come anche la grande editoria versa in uno stato di crisi che si fa ogni giorno più grave.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, ricorda che ai contributi diretti è riservato il 60 per cento del fondo per il pluralismo, mentre a valere sulle restanti risorse si può ben prevedere un ammortizzatore sociale per i lavoratori del settore.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) apprezza l'intenzione di tutelare le realtà lavorative

nel settore editoriale ormai in crisi, anche prevedendo opportuni ammortizzatori sociali.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, invita il relatore a valutare una definitiva soluzione nel merito, scegliendo se proporre una riformulazione dell'emendamento in esame 1.7. Propone quindi di accantonarlo.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 1.7.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prende atto della volontà dei gruppi di rinunciare alla facoltà di subemendare eventuali ulteriori emendamenti al riguardo presentati dal relatore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritira il suo emendamento 1.12.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 1.10, di cui raccomanda l'approvazione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Zazzera 1.10.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 1.10.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone quindi di sospendere la seduta, per consentire al relatore di definire una proposta relativa alla riformulazione dell'emendamento 1.7.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 14,35.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.20 e 4.10 (*vedi allegato 4*).

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.20 e 4.10, invitando, quindi, al ritiro dell'emendamento Carra 1.7 e degli emendamenti 4.2 e 4.1.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritira l'emendamento Carra 1.7, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.20 e 4.10 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.20 del relatore.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 2.1 e Di Biagio 2.2, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 2.1, contestando come i criteri di finanziamento indicati nel provvedimento in esame siano troppo generici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zazzera 2.1 e Di Biagio 2.2.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento De Biasi 3.2, altrimenti il parere è contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Palmieri 3.1.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO si rimette al parere del relatore, osservando come, in relazione al contenuto dell'emendamento De Biasi 3.2, per il finanziamento degli abbonamenti dell'editoria cartacea occorrerebbe una copertura finanziaria di gran lunga maggiore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) insiste per l'approvazione del suo emendamento 3.2, chiedendo al relatore e al rappresentante del Governo una modifica del parere espresso, tenuto conto che la sua proposta emendativa completa la previsione normativa esistente, con la specificazione dell'avverbio « prioritariamente ». Ribadisce quindi che il Parlamento ha una propria autonomia rispetto al Governo che ritiene necessario mantenere.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti, modificando il parere precedente, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO è conforme al parere espresso dal relatore sull'emendamento De Biasi 3.2.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti De Biasi 3.2 e Palmieri 3.1.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.10 e invita al ritiro degli emendamenti Carra 4.2 e De Biasi 4.1, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda quindi l'approvazione del suo articolo aggiuntivo * 4.02, identico all'articolo aggiuntivo De Biasi * 4.01, sul quale è favorevole.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritira l'emendamento Carra 4.2, di cui è cofirmataria.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritira il suo emendamento 4.1.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 4.10 del relatore e gli identici articoli aggiuntivi De Biasi * 4.01 e * 4.02 del relatore.

Si passa, infine, all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 5 e 6.

Ricardo Franco LEVI (PD) invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo De Biasi 5.01, altrimenti il parere è contrario, mentre è favorevole all'emendamento Palmieri 6.1.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime parere conforme a quello del relatore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 5.01, auspica che il Parlamento intenda ragionare su una consistenza economica più ampia. Ritira, ad ogni modo, il suo articolo aggiuntivo 5.01.

La Commissione approva quindi l'emendamento Palmieri 6.1.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, verrà trasmesso alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di competenza. Auspica che il proficuo lavoro svolto dalla Commissione possa, anche in questo caso, essere ripreso nella prossima legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi e il sottosegretario di Stato con delega all'informazione, la comunicazione, l'editoria e il coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013.

Atto n. 518.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto in esame, che dispone in merito all'utilizzo della quota parte del fondo di finanziamento ordinario (FFO) riservata dall'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010 alla chiamata di professori di seconda fascia per il 2012 e il 2013; quantifica il relativo onere; indica i criteri di riparto della somma fra le università statali e gli istituti universitari ad ordinamento speciale; ribadisce infine, le procedure da utilizzare per la chiamata. Nel dettaglio, l'articolo 1 individua i criteri per la ripartizione fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale della quota parte del FFO, relativa all'anno 2012, destinata al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia. Tale quota, già individuata in 15 milioni di euro dal decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2012, corrisponde ad un importo a regime di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che l'ammontare della quota parte per il 2012 e di quella per il 2013, deriva dalle somme complessivamente disponibili ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, decurtate dell'onere a regime relativo alle assunzioni effettuate con le risorse relative agli anni precedenti. Inoltre — come già avvenuto per il 2011 —, tali quote sono calcolate in ragione della frazione d'anno di due dodicesimi (novembre e dicembre per ciascun anno). Dal punto di vista soggettivo, la ripartizione riguarda le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. I criteri per l'assegnazione della

quota si differenziano da quelli utilizzati nel 2011, in ragione delle novità normative intervenute, con particolare riferimento all'articolo 14, comma 2-*quinqüies*, del decreto-legge n. 216 del 2011. Il criterio generale è costituito dalla previsione che ad ogni istituto universitario è attribuita una quota fissa e una quota variabile.

Ricorda, in particolare, che ad ogni istituzione universitaria è attribuita una quota fissa pari al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia (indicato dalla relazione tecnico-illustrativa in 84.106 euro – che, rapportato per il 2012 ai 2/12 di anno, porta a un importo di euro 14.018 per ateneo – e corrispondente a 0,7 punti organico); la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che in tal modo si attua uno dei principi posti dall'articolo 14, comma 2-*quinqüies*, del decreto-legge n. 216 del 2011, «con ciò superando l'esclusione dal beneficio per quelle università che avendo superato il limite previsto per l'incidenza delle spese di personale non potevano procedere a nuove assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008, ora abrogato»; le risorse residue sono ripartite fra due gruppi cui afferiscono, rispettivamente, le istituzioni universitarie che concorrono alla ripartizione della quota premiale del FFO 2012 (ossia, della quota, finalizzata a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e a migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008) e quelle che non vi concorrono; in particolare, in base alla prima parte dell'alinea della lettera *b*) del comma 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012. Segnala che dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa sembrerebbe in realtà evincersi che tale prima ripartizione è effettuata proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012. Al riguardo, pertanto, osserva che sembrerebbe opportuno un chiarimento.

Inoltre, osserva che sembrerebbe necessario che di tale preliminare suddivisione fosse data evidenza anche nell'ambito della sezione II dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto. Ricorda, poi, che la ripartizione all'interno di ciascun gruppo è effettuata applicando criteri distinti. In particolare, osserva che per le università statali che concorrono alla ripartizione della quota premiale del FFO 2012, si utilizza il peso della rispettiva quota – che costituisce l'indicatore della quota premiale utilizzato nel modello matematico di cui all'Allegato 1 –, secondo quanto indicato nella sezione I dello stesso Allegato 1, che corrisponde al modello di ripartizione della quota premiale FFO 2012 di cui all'Allegato 1 del già citato decreto ministeriale n. 71 del 2012. Al riguardo, ricorda che il decreto ministeriale n. 71 del 2012 ha disposto che i 910 milioni di euro costituenti la quota premiale 2012 sono distribuiti per il 34 per cento – 309 milioni di euro – sulla base degli indicatori relativi alla qualità dell'offerta formativa e ai risultati dei processi formativi e per il restante 66 per cento – 601 milioni di euro – sulla base degli indicatori relativi alla qualità della ricerca scientifica. Inoltre, osserva che per le 16 università che non hanno partecipato al riparto delle risorse relative al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia relativo al 2011, a causa del superamento del limite di spesa per il personale, allora previsto, si dispone l'attribuzione di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5. La relazione tecnico-illustrativa evidenzia che, in tal modo, si attua il principio di perequazione previsto dall'articolo 14, comma 2-*quinqüies*, del decreto-legge n. 216 del 2011. Ricorda che per le università statali che non concorrono al riparto della quota premiale del FFO 2012 – fra le quali, come evidenzia la relazione tecnico-illustrativa, le università per stranieri) e per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, si utilizza il peso della relativa quota di FFO consolidabile 2012 rispetto al totale costituito dalle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo

gruppo, che costituisce l'indicatore relativo al peso sul sistema del FFO consolidabile richiamato nel modello matematico di cui all'Allegato 1. Inoltre, ai valori ottenuti per ciascuna istituzione in base ai criteri sopra indicati, si applica, in maniera analoga per entrambi i gruppi, un ulteriore coefficiente moltiplicativo finalizzato a graduare gli importi da assegnare, in base al criterio indicato dall'articolo 14, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011. Il coefficiente in questione — che non può in ogni caso superare il valore di 1,5, al fine, indicato dalla relazione tecnico-illustrativa, di contenere la graduazione — è pari al rapporto fra le seguenti misure: l'82 per cento della somma delle entrate 2011 relative al FFO e al Fondo per la programmazione del sistema universitario, nonché delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi; la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo sostenuti al 31 dicembre 2011. Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che un valore del rapporto inferiore ad 1 indica una situazione non virtuosa. Il peso della quota premiale (o della quota FFO) di ciascuna istituzione così ottenuto viene poi « normalizzato », al fine di riportare a 100 la somma relativa a ciascuno dei due gruppi. Tale indicatore di ateneo normalizzato è infine utilizzato per il calcolo della quota variabile da assegnare a ciascuna istituzione. Segnala che, al punto 3 dell'articolo 1, occorre eliminare il riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, poiché lo stesso non reca definizioni.

Osserva, quindi, che l'articolo 2 individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013. Più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014. Infatti, se la quota 2013 fosse pari a 5 milioni di euro — essendo, come già detto, calcolata in ragione di due dodicesimi

d'anno — ciò porterebbe ad un onere a regime di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, rispetto al quale lo stanziamento di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010 risulterebbe incapiente. Rileva, pertanto, la necessità di apportare la dovuta modifica all'articolo 2. A differenza di quanto disposto per il 2012, osserva che per il 2013 non è prevista una quota fissa, ma solo una quota variabile. Per quest'ultima si utilizzano — sempre con riferimento alla quota premiale del FFO 2012 e al FFO consolidabile 2012 — gli stessi criteri già ante illustrati, fatta eccezione per il coefficiente perequativo. Al riguardo, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che ciò è motivato dalla circostanza che la perequazione, con riferimento alle università che non hanno usufruito della quota 2011, è già operata con riferimento al 2012. Segnala che non è chiaro perché all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punto 3, si faccia riferimento alle assegnazioni e alle spese relative al 2011 e non a quelle relative al 2012. Inoltre, con riguardo alla prima parte dell'alinnea della lettera *a*) del medesimo comma, nonché alla sezione III dell'Allegato 1, si rinvia alle osservazioni già formulate, rispettivamente, con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e alla sezione II dell'Allegato 1. Rileva che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), punti 1) e 2), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punti 1) e 2), sarebbe opportuno sostituire le parole « concorrono alla quota premiale » con le parole « concorrono al riparto della quota premiale ». Inoltre, al punto 2) di entrambi gli articoli, osserva che sarebbe opportuno aggiungere, in fine, le parole « sul totale costituito dalla somma delle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo ». Ricorda, poi, che l'articolo 3 ribadisce, anzitutto, quanto già indicato dalle norme vigenti in materia con riferimento: all'utilizzo delle risorse secondo le procedure indicate dagli articoli 18 e 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, nonché dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005; all'equiparazione dell'idoneità conseguita ai sensi della

legge 210 del 1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, all'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 240 del 2010; al fatto che alle chiamate in questione non si applicano le norme vigenti in materia di turn-over, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ribadisce, inoltre, che ogni università statale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore associato alla chiamata di soggetti «esterni», ossia soggetti che negli ultimi tre anni non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca, o non sono stati iscritti a corsi nella stessa università. Si tratta del principio stabilito dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, con riferimento alla programmazione triennale dei reclutamenti, per tutti i professori di ruolo: dunque, la sua applicabilità si ricavava già dal richiamo alle procedure di cui all'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, presente nel comma 1 dell'articolo 3 in esame. Dispone, infine, che, nel caso di chiamata di un professore o di un ricercatore precedentemente in servizio presso un altro ateneo, quest'ultimo utilizza le conseguenti economie integralmente per il reclutamento di professori associati. La relazione tecnico-illustrativa precisa che ciò potrà avvenire anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Si tratta di una richiesta formulata al MIUR dal MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato allegata allo schema di decreto in esame, in ragione del fatto che l'utilizzo delle risorse per l'assunzione di ricercatori e di professori di prima fascia «porterebbe a veicolare su altre categorie di personale risorse che il legislatore aveva finalizzato alla chiamata di professori associati». Conclusivamente, la relazione tecnico-illustrativa evidenzia che le risorse saranno assegnate previa trasformazione in punti organico, così da tener conto, nel medio-lungo termine, del costo medio dell'assunzione. In particolare, la relazione evidenzia che, posto il valore di 1 punto organico per un professore di prima fa-

scia, per un costo medio di euro 120.151, il piano 2012 si traduce in una assegnazione, a regime, di circa 749 punti organico, cui si aggiungono circa 41 punti organico del piano 2013. Evidenzia, inoltre, che il numero delle unità che possono essere assunte con le risorse disponibili varia a seconda del numero delle chiamate di personale già in servizio nell'ateneo, ovvero di nuove assunzioni. In particolare, la stessa relazione stima un reclutamento di circa 3.100 unità.

Segnala infine, all'articolo 3, comma 4, l'opportunità di sostituire le parole «mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate» con le parole «destina integralmente le conseguenti economie». Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.10.

5-04035 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla «collezione di Alberto Bruni Tedeschi».

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Tommaso FOTI (Pdl), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricordando come ad una precedente interrogazione presentata nel 2007, il Governo

avesse risposto che non vi era la relativa autorizzazione. Osserva come adesso, invece, nella risposta dell'Esecutivo si afferma che il permesso sarebbe stato rilasciato, anche se non sono stati reperiti i documenti amministrativi che lo possono comprovare. Ritiene si tratti di una risposta *tartufesca* che dice qualcosa, ma che in realtà omette di dire tutto, senza alcuno sforzo degli uffici del ministero di coordinare le risposte già svolte.

5-07320 Maurizio Turco: Sulle intese tra Stato Italiano e CEI siglate il 28 giugno 2012.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Maurizio TURCO, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giunge con estremo ritardo da parte del Ministero, evidenziando come permanga da parte dello Stato la rinuncia a disciplinare le modalità di insegnamento della religione, rimettendo alla CEI la decisione esclusiva al riguardo.

5-07613 De Pasquale: Sull'incarico del signor Antonio Corsi presso il MIBAC.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che tardivamente ha chiarito il ruolo del signor Antonio Corsi in seno al Ministero, pur manifestando forti perplessità sull'accaduto.

5-07719 Farina Coscioni: Sul rifiuto di iscrizione di una studentessa disabile da parte di varie università.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Maurizio TURCO, replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-08049 Siragusa: Sull'attività lavorativa di modelli viventi presso Accademie e licei artistici.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non tiene conto della necessità di trovare idonee soluzioni per l'inquadramento professionale di tale tipologia di lavoratori. Auspica, quindi, che nella prossima legislatura si potrà definire lo *status* professionale dei modelli viventi che risultano essenziali per la didattica. Ricorda, infatti, come dopo gli ultimi provvedimenti volti a conseguire risparmi di spesa, gli istituti non abbiano neanche fondi sufficienti per lavorare con i modelli viventi.

5-08063 Zazzera: Iniziative volte a garantire ai docenti la retribuzione per ferie non godute per l'anno scolastico 2011-2012.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-08456 Lorenzin: Sul sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Giancarlo MAZZUCA (PdL), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta inequivocabile e precisa fornita dal rappresentante del Governo.

5-08495 Tocci: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 13*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, replicando, in qualità di cofirmataria, rileva che motivi di soddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo sono parzialissimi, in quanto i problemi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo non sono stati evasi. Ricorda, quindi, che in sede di esame parlamentare è stato approvato un apposito emendamento al decreto-legge sullo sviluppo che consente di prorogare i contratti in scadenza relativi al personale in questione. Rileva, al riguardo, come tale disposizione, non risolve tuttavia la situazione di precarietà in cui versano i ricercatori e il personale dell'ente. Manca infatti un disegno di riforma di lungo periodo, che possa dare risposte adeguate per svolgere un lavoro fondamentale per il Paese quale quello della prevenzione dei fenomeni sismici.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e abbinate C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Ricorda che la I Commissione affari Costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni; la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione; le altre Commissioni hanno espresso un parere favorevole.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che rappresenta un segnale incoraggiante per offrire un primo riconoscimento alla professionalità dei lavoratori del settore, anche se ancora molto resta da fare.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, ricordando che vi è un gran numero di professionisti anche giovani che attende di veder riconosciuta la propria professionalità. Osserva, quindi, che il provvedimento è assolutamente opportuno per risolvere le attuali incertezze normative e assicurare, quindi, la qualità degli interventi di re-

stauro, mediante il riconoscimento da parte del Ministero della relativa attività professionale.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, associandosi alle considerazioni dei colleghi.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che mira al riconoscimento di un professione di elevata qualificazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Enzo CARRA (UdCpTP) tiene a sottolineare, preannunciando il suo voto favorevole, come si tratti del necessario riconoscimento professionale di una figura, quale quella del restauratore, di peculiare qualità e competenza per il Paese.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime soddisfazione per il provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, intende ringraziare i colleghi per il senso di responsabilità manifestato nel pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento in discussione. Esprime comunque rammarico per il mancato riconoscimento che tuttora si registra di altre importanti professioni nel settore delle attività e dei beni culturali.

Il sottosegretario Roberto CECCHI intende ringraziare la Commissione per la rapidità con cui ha svolto l'esame del provvedimento a cui il Ministero tiene in modo particolare, certo che lo stesso provvedimento farà da apristrada per futuri riconoscimenti delle altre professioni del

mondo culturale. Tiene a sottolineare, fra l'altro, come tale provvedimento potrà produrre effetti positivi in termini di crescita economica.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge n. 5613, approvato in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, risultando assorbite le abbinare proposte di legge C. 4547 Berretta e C. 4818 Bossa.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. (C. 4822 sen. Ascitti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci).

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali.

C. 1614 Madia.

ALLEGATO 1

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. (C. 4333 Distaso).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 7, dopo le parole: gettoni di presenza aggiungere le seguenti: , rimborsi spese;

1. 5. Il relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 e di 40.000 euro ad anni

alterni a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 3. Il relatore.

ALLEGATO 2

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Sostituire il comma 3, con il seguente: agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto dal successivo articolo 27.

2. 1. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: del Fondo Unico dello spettacolo, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* della quota del Fondo Unico dello spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali circensi e dello spettacolo viaggiante.

3. 1. Il relatore.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 2, *inserire le seguenti:* e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Consequentemente alla lettera i), dopo la parola: promuove *sopprimere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 2. Il relatore.

ART. 4.

Al comma 1 dopo le parole: principi fondamentali *aggiungere le seguenti:* di cui

all'articolo 2 della presente legge *e sopprimere conseguentemente le parole:* e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla presente legge,.

4. 1. Il relatore.

ART. 7

Sostituire il comma 6 con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ad esclusione del comma 3, si provvede in sede di riparto annuale delle risorse del Fus secondo le aliquote di riparto annuale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali.

7. 1. Il relatore.

ART. 10.

Al comma 2, sostituire le parole: non destinata alle attività cinematografiche *con le seguenti:* destinata alle attività disciplinate dalla presente legge.

10. 1. Il relatore.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la parola: perequativo *aggiungere le seguenti:* con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

11. 1. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: È istituito inserire le seguenti: con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12. 1. Il relatore.

ART. 13.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali *aggiungere il seguente periodo:* Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei limiti di deducibilità da far valere in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno successivo, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente.

13. 1. Il relatore.

Sopprimere il comma 5.

13. 2. Il relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

13. 3. Il relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis: Per la copertura degli interventi di cui al presente articolo, è istituito il Fondo di agevolazione fiscale, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

13. 4. Il relatore.

ART. 15.

Ai commi 1, 3, 4 e 7, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: 6, con: 5.

15. 1. Il relatore.

ART. 16.

Al comma 1, premettere le parole: Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

16. 1. Il relatore.

ART. 18.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

18. 1. Il relatore.

ART. 20

Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. 1. Il relatore.

ART. 21.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21. 1. Il relatore.

ART. 22.

Al comma 2 sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

22. 1. Il relatore.

ART. 23.

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23. 1. Il relatore.

Al comma 3, dopo le parole: appositi registri *inserire le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23. 2. Il relatore.

ART. 26.

Al comma 1, dopo le parole: di Stato *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 13 della presente legge.

26. 1. Il relatore.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto per gli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del fondo destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo e di comitati e commissioni, così come integrata ai sensi del Decreto Legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2011, n. 75, e con la quota dei fondi lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, quantificati in complessivi 15.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 30 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i fondi di cui agli articoli 11, 12 e 13 al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure previste.»

27. 1. Il relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. (Nuovo testo C. 5397 Verini).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

5. 1. Il relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. 1. Il relatore.

ALLEGATO 4

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. (Testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2; indi al comma 2, lettera b, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento e alla lettera c, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 9. Zazzera.

Sostituire la lettera a) del comma 2 con la seguente:

a) Una quota pari almeno al 60 per cento delle risorse disponibili è destinata alle finalità di cui al primo comma del successivo articolo 2.

1. 11. De Biasi.

Alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 8. Carra, Carlucci, Capitanio Santolini.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere per le imprese editrici che abbiano maturato, entro il 31

dicembre 2012, il diritto ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, e che trasformano la testata cartacea in testata elettronica, il diritto al contributo sul 70 per cento dei costi di testata ammissibili;

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

1. 1. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adottare strategie di semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, esonerandole dal requisito temporale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250 »;

1. 2. Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) adottare strategie di semplificazione all'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2012 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, esonerandole dal requisito temporale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250;

1. 3. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'esenzione dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative di giornalisti che acquistino, ovvero subentrino, al contratto di cessione in uso della testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2012 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 »;

1. 4. Goisis, Rivolta, Cavallotto, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere la disapplicazione, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2014, delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso in cui l'impresa editrice effettui il passaggio a una periodicità inferiore »;

1. 5. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere per gli abbonamenti a testate periodiche telematiche, registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, l'applicazione della medesima aliquota IVA, di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18);

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 ».

1. 6. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuove imprese editoriali, aggiungere le seguenti: e per il sostegno dei trattamenti di pensione anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

1. 20. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per il sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i

giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18- quater del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'articolo 41-bis, comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per una quota pari almeno al 10 per cento delle risorse disponibili.

1. 7. Carra, Carlucci, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 3.

1. 12. De Biasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con quota parte dei proventi derivanti dall'asta digitale di cui alla legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, si finanzia per l'anno 2013 il fondo di cui al presente articolo per la finalità di cui al comma 2, lettera c).

1. 10. Zazzera.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Zazzera.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

2. 2. Di Biagio, Granata.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: periodici aggiungere la seguente: prioritariamente,.

3. 2. De Biasi.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: non inferiore al 30 per cento.

3. 1. Palmieri, Barbieri.

(Approvato)

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono destinate:

a) alla concessione, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di agevolazioni di credito per gli investimenti materiali e immateriali a favore di imprese di nuova costituzione, editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, secondo le procedure di cui al Capo III del decreto del Presidente n. 223, privilegiando le iniziative della Repubblica 25 novembre 2010, costituite da soggetti provenienti da imprese editrici in stato di crisi aziendale o che comportano l'assunzione di personale di altre imprese editrici in stato di crisi aziendale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera;

b) per il sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'articolo 41-bis, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

4. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: a favore di imprese sopprimere le parole: di nuova costituzione e dopo la parola: privilegiando inserire le seguenti: le imprese di nuova costituzione e.

4. 2. Carra, Capitanio Santolini, Carlucci.

Al comma 1, dopo le parole: privilegiando le iniziative, aggiungere la seguente: , cooperative,.

4. 1. De Biasi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Alle cooperative di giornalisti di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito in legge n. 103 del 16 luglio 2012, possono partecipare anche enti privati, nonché persone fisiche, in qualità di soci sovventori. Tali soci sono esclusi dai diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.

niali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.

*** 4. 01.** De Biasi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Alle cooperative di giornalisti di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012 n. 63, convertito in legge n. 103 del 16 luglio 2012, possono partecipare anche enti privati, nonché persone fisiche, in qualità di soci sovventori. Tali soci sono esclusi dai diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni.

*** 4. 02.** Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera a del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, le parole: « pari all'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti « pari al 2 per cento del fatturato ».

5. 01. De Biasi.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo un triennio con le parole: ogni anno, entro il 31 ottobre.

6. 1. Palmieri, Barbieri.

(Approvato)

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 518).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 518);

considerato che in base alla prima parte dell'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012, mentre dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa sembrerebbe in realtà evincersi che tale prima ripartizione è effettuata proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012;

rilevato che l'articolo 2 individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014;

considerata l'opportunità che le Università, conformemente al principio generale di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, rispondendo alla chiara finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti

dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, secondo anche le più recenti indicazioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 14 del 28 luglio 2011), al fine di superare eventuali censure sotto il profilo della legittimità, utilizzino le graduatorie di eventuali procedure concorsuali selettive già esperite e concluse per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata su fondi ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si chiarisca se, con riguardo alla prima parte dell'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la ripartizione delle risorse residue tra i gruppi avviene proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del FFO attribuito a ciascun gruppo nell'anno 2012 ovvero, come sembrerebbe in realtà evincersi dalle tabelle esemplificative presenti nella relazione tecnico-illustrativa, proporzionalmente alla somma delle assegnazioni relative al FFO consolidabile 2012, fornendo comunque evidenza di tale preliminare suddivisione anche nell'ambito della sezione II dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto;

2) si corregga il disposto dell'articolo 2, che individua i criteri per l'assegnazione della quota 2013, che viene determinata

dal medesimo articolo in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, più correttamente, la relazione tecnico-illustrativa chiarisce che la quota per l'anno 2013 ammonta a 0,83 milioni di euro, corrispondente ad un onere a regime di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014;

3) si preveda che le Università utilizzino le graduatorie di eventuali procedure concorsuali selettive già esperite e concluse per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata su fondi ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di chiarire perché all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, punto 3, si fa riferimento alle assegnazioni e alle spese relative al 2011 e non a quelle relative al 2012;

b) si valuti l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, punti 1)

e 2), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), le parole «concorrono alla quota premiale» con le parole «concorrono al riparto della quota premiale»;

c) si valuti l'opportunità di aggiungere agli articoli 1 e 2, al punto 2) di entrambi gli articoli, in fine, le parole «sul totale costituito dalla somma delle quote di FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo»;

d) si valuti l'opportunità di eliminare, al punto 3 dell'articolo 1, il riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, poiché lo stesso non reca definizioni;

e) all'articolo 3, comma 4, si valuti l'opportunità di sostituire le parole «mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate» con le parole «destina integralmente le conseguenti economie».

ALLEGATO 6

5-04035 Tommaso Foti: Chiarimenti sulla « collezione di Alberto Bruni Tedeschi ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Foti richiede aggiornate notizie in merito al dipinto in olio su tavola, fondo oro raffigurante: « Miracolo di Sant'Antonio da Padova » appartenente alla Collezione Bruni Tedeschi.

Da notizie assunte presso il Comando Carabinieri patrimonio culturale, che hanno svolto accertamenti anche per il tramite del Servizio INTERPOL, l'opera risultava essere stata esportata dalla Francia (e non dall'Italia) verso l'Inghilterra per essere venduta nel corso di un'asta.

Il dipinto era infatti presente presso la residenza francese dei Bruni Tedeschi sin dagli anni '70, secondo quanto riferito dall'erede, lì trasferito dalla residenza ita-

liana con il « permesso del Ministero della Cultura ». Anche se non sono stati trovati documenti al riguardo.

Per l'uscita dell'opera dal territorio francese non era stata richiesta, né quindi era stata rilasciata, alcuna licenza di esportazione in quanto il valore dell'opera era inferiore al valore indicato dalle leggi francesi per l'obbligo di richiesta della licenza di esportazione/certificato di libera circolazione. La Casa d'Aste non aveva pertanto alcuna documentazione al riguardo.

Allo stato il Comando Carabinieri non ha segnalato ulteriori sviluppi degli accertamenti.

ALLEGATO 7

5-07320 Maurizio Turco: Sulle intese tra Stato Italiano e CEI siglate il 28 giugno 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede delucidazioni in merito alle due Intese relative all'insegnamento della religione cattolica siglate il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della CEI e i riflessi sulla spesa pubblica che tali Intese possono comportare, soffermando in particolare l'attenzione sull'intesa riguardante la qualificazione richiesta per esercitare l'insegnamento in questione.

Al riguardo si precisa che la revisione dell'Intesa che disciplina la materia dei titoli di studio per l'insegnamento della religione cattolica era necessaria in quanto le caratteristiche della predetta qualificazione erano state fissate nel 1985, quando per insegnare nelle scuole materne ed elementari era richiesto un diploma secondario.

Tenuto conto che per tutti gli insegnanti, compresi quelli di scuola dell'infanzia e scuola primaria, è oggi richiesto un titolo di studio universitario (laurea magistrale), anche ai docenti di religione doveva essere chiesta una formazione di livello equivalente.

Con riferimento a quanto illustrato nell'atto parlamentare riguardo al *master* di secondo livello che ai sensi della predetta intesa verrebbe richiesto ai docenti che attualmente insegnano religione, si ricorda che nelle scuole primarie e dell'infanzia l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato indifferentemente a insegnanti già in servizio nella classe o nella sezione, riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, oppure a insegnanti specialisti in possesso dei titoli richiesti.

Posto che agli insegnanti specialisti viene oggi chiesto di conseguire un titolo universitario in discipline teologiche, per coerenza deve essere chiesta analoga preparazione anche agli insegnanti già in servizio nella classe o sezione che non possono vantare una specifica qualificazione in materia.

Per evitare, però, di imporre a questi ultimi docenti il conseguimento di due lauree magistrali (una in scienze della formazione primaria per l'accesso all'insegnamento ed una in scienze religiose o altre discipline teologiche per l'accesso all'Irc), nell'Intesa in questione è stato convenuto di richiedere solo il conseguimento di un *master* biennale specifico, da aggiungere alla laurea già posseduta.

Quanto alle considerazioni relative all'aggravio di spesa che deriverebbe dall'intesa e all'estromissione di circa 19.000 docenti dall'insegnamento della religione, le stesse non appaiono condivisibili.

In primo luogo all'indicato numero di 19.000 docenti non corrispondono altrettanti insegnanti di religione, dato che questi ultimi svolgono il loro servizio in 11 classi nella scuola primaria e 16 sezioni nella scuola dell'infanzia, mentre i primi insegnano religione in una sola classe o sezione.

L'eventuale incremento nel numero di insegnati specialisti sarebbe, al massimo, dell'ordine di 2000 unità.

In secondo luogo, la lettura del testo dell'Intesa mostra che tutti gli insegnanti della classe o sezione che si trovano attualmente ad insegnare religione cattolica (o lo hanno fatto per almeno un anno nel corso dell'ultimo quinquennio) sono co-

munque considerati qualificati e potranno continuare regolarmente nella loro attività. Solo i docenti che risultano privi di qualsiasi occasione formativa in materia religiosa e coloro che hanno cessato di insegnare religione cattolica da più di un quinquennio dovranno conseguire il citato *master*.

Infine, per quanto riguarda il dedotto aggravio di spesa, si chiarisce che in realtà nessun nuovo né maggiore onere si viene a creare per lo Stato dal momento che le ore per l'insegnamento della religione cattolica rimangono le stesse.

Il fatto che l'insegnamento sia affidato a docenti già in servizio nella classe o sezione o a specialisti non influisce sulla spesa complessiva, poiché gli insegnanti rimangono a disposizione della scuola per completare il loro orario di servizio con le attività programmate. In altre parole, la presenza dell'insegnante specialista di religione cattolica rende disponibili per la scuola le corrispondenti ore del docente della classe o sezione, il quale viene comunque impiegato per soddisfare una richiesta dell'utenza che, diversamente, costituirebbe un costo aggiuntivo.

ALLEGATO 8

5-07613 De Pasquale: Sull'incarico del signor Antonio Corsi presso il MIBAC.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come riferito dall'Onorevole interrogante, con decreto ministeriale del 4 marzo 2010, a firma del Ministro Sandro Bondi, integrato con successivi decreti ministeriali, è stato istituito il Tavolo Nazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale. Il compito del Tavolo era quello di rendere effettivo il coordinamento delle attività di promozione della Musica popolare e amatoriale in Italia e all'estero, e garantire livelli uniformi in ambito nazionale.

Tale Tavolo, istituito senza oneri a carico dello Stato, era composto dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate e dai rappresentanti delle federazioni dei complessi bandistici, delle corali non professionistiche e dei gruppi folklorici, maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

L'articolo 2 del decreto stesso individuava nella persona del Ministro o di un suo delegato, il Presidente del Tavolo.

Su indicazione dell'Onorevole Ministro, il Capo di Gabinetto *pro tempore* delegava, in data 5 marzo 2010, il Signor Antonio Corsi – che nel medesimo periodo rivestiva anche un incarico temporaneo presso il Ministero per i beni e le attività culturali – a presiedere il Tavolo Nazionale.

L'onorevole interrogante riferisce che le convocazioni del 2012 sono state effettuate su carta recante il logo MiBAC (non l'intestazione) e la dicitura Tavolo Nazionale Musica popolare e Amatoriale - Il Presidente.

Vorrei comunicare, in proposito, che, con nota del 13 gennaio 2012, il Capo di Gabinetto *pro tempore*, a fronte della cessazione dell'incarico temporaneo presso il Ministero, aveva già precisato al Signor Antonio Corsi che non sussisteva più alcun rapporto

funzionale e lavorativo tra lui e l'Amministrazione per i beni e le attività culturali.

Nella stessa nota, il Capo di Gabinetto concedeva, tuttavia, la disponibilità di alcune strutture, presso la sede della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, per l'organizzazione di incontri inerenti manifestazioni dello spettacolo dal vivo, sempre sotto l'egida del Tavolo Nazionale, senza alcuna spesa per l'Amministrazione, compatibilmente con lo svolgimento delle regolari attività degli Uffici e con il fine esclusivo di collaborare allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali. A queste condizioni e senza che la Direzione generale fosse coinvolta né come organizzatrice né come partecipante, si sono svolte due sedute nel 2012.

Ed invero lo stesso Signor Antonio Corsi, nella nota del 3 luglio 2012 citata dall'onorevole interrogante, redatta su carta intestata del comune di Sgurgola ed indirizzata agli interlocutori del Tavolo e, tra gli altri, a partiti politici, riferisce chiaramente, agli stessi destinatari, del mancato rinnovo del proprio comando presso il Ministero e delle restrizioni che gli Uffici del Ministero avevano posto, per conseguenza, nei suoi confronti, in merito all'uso di mezzi di comunicazione riconducibili al Ministero stesso (oscuramento dell'indirizzo di posta elettronica, divieto di utilizzo della carta intestata).

Appare in tutta evidenza, per quanto sopra esposto, che l'Amministrazione che rappresento ha provveduto tempestivamente a chiarire i rapporti con il signor Corsi.

Naturalmente nulla sono in grado di riferire in merito alle iniziative personali di carattere politico intraprese sotto la propria responsabilità dal signor Corsi.

ALLEGATO 9

**5-07719 Farina Coscioni: Sul rifiuto di iscrizione di una studentessa
disabile da parte di varie università.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La risposta al presente atto di sindacato ispettivo viene resa anche per conto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo è stata interpellata la competente Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario la quale ha rappresentato come l'Università di Bari, nel quale risultano iscritti oltre 700 studenti diversamente abili, aveva a suo tempo manifestato disponibilità ad accogliere l'interessata e aveva a tal fine predisposto un sistema di registrazione delle lezioni e di trasmissione delle stesse via *web*.

Ad oggi non risulta però che la ragazza si sia iscritta a tale Ateneo.

La predetta Direzione generale ha anche segnalato che i rifiuti alle richieste di iscrizione che si assume la stessa abbia ricevuto da altri Atenei sono difficilmente da collegarsi a motivi di carattere economico posto che laddove le situazioni di disagio sono di natura fisica, come nel caso in esame, i costi non sono particolarmente rilevanti proprio perché si possono utilizzare servizi normalmente disponibili per gli studenti diversamente abili, quali i predetti sistemi di videoregistrazione delle lezioni e di comunicazione via *web*.

Problemi organizzativi ed economici più importanti si determinano purtroppo per i ragazzi con *deficit* mentali per i quali è necessario prevedere una continua attività di tutoraggio non sempre disponibile o, almeno, non sempre disponibile per tutti gli studenti che ne fanno richiesta.

Una possibile spiegazione degli inconvenienti che si assume siano occorsi è probabilmente da individuarsi nel ridotto funzionamento della struttura amministrativa delle università durante il mese di agosto.

Ciò posto riguardo al caso specifico illustrato nell'atto parlamentare si coglie l'occasione per ricordare la particolare attenzione che il nostro Ordinamento riserva al diritto all'istruzione dei diversamente abili.

A livello costituzionale vengono in rilievo l'articolo 34, comma 1, e l'articolo 38, comma 3, in applicazione dei quali è stata emanata la legge n. 104 del 1992 che dedica diversi articoli all'inserimento scolastico. In particolare, l'articolo 12, comma 2, sancisce che il diritto all'educazione e all'istruzione è garantito nelle scuole di ogni ordine e grado e la giurisprudenza ha affermato che la norma in parola attribuisce al disabile un diritto soggettivo perfetto al suo inserimento nella scuola.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge citata gli enti locali hanno obbligo di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali e anche tal proposito la giurisprudenza ne ha statuito il carattere precettivo, stante l'assenza di discrezionalità in capo all'amministrazione nel fornire tali servizi che sono obbligatori per legge.

La medesima legge n. 104 prevede inoltre che l'integrazione scolastica del disabile avviene anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre atti-

vità presenti sul territorio, attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature e sussidi didattici, nonché mediante la programmazione nell'università di interventi che tengono conto dei bisogni della persona.

Si ricorda poi la legge n. 17 del 1999 che ha introdotto determinate misure tese ad agevolare il percorso di studi universitari dei diversamente abili, prevedendo in particolare sussidi tecnici e specifici, oltre che appositi servizi di tutorato specializzato.

La medesima legge ha stabilito che in ciascuna università un docente delegato dal rettore svolga funzioni di coordina-

mento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.

Si evidenzia infine che, con la legge n. 18 del 1999, è stata ratificata dall'Italia la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed è stato istituito un apposito Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità. Uno dei sei gruppi in cui l'Osservatorio si articola è specificamente destinato al tema dei processi formativi e inclusioni scolastiche e ha contribuito alla redazione del primo rapporto italiano alle Nazioni Unite sull'implementazione della Convenzione ONU del 2006.

ALLEGATO 10

**5-08049 Siragusa: Sull'attività lavorativa di modelli viventi presso
Accademie e licei artistici.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione viene richiesta l'assunzione di iniziative per la valutazione dei servizi prestati con contratto d'opera dai modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici ai fini del punteggio da attribuire per le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze.

Al riguardo, si ricorda che i suddetti contratti d'opera sono stati previsti dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 124 del 2009, per far fronte al fabbisogno di modelli viventi che non veniva soddisfatto dagli aspiranti che all'epoca erano in possesso dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie a esaurimento per l'immissione in ruolo nella II e IV qualifica del personale ATA e che non optarono per il passaggio nei suddetti ruoli.

Al riguardo, come anche evidenziato dall'Onorevole interrogante, si ricorda che secondo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il personale scolastico, i servizi da valutare per l'inserimento nelle graduatorie sono solo quelli prestati alle dirette dipendenze delle amministrazioni

statali o degli enti locali, mentre non vengono presi in considerazione i servizi resi a seguito di contratti di prestazione d'opera trattandosi di rapporti di impiego di natura giuridica diversa, riconducibili a forme di collaborazione coordinata e continuativa.

I suddetti contratti d'opera costituiscono d'altra parte fattispecie diversa rispetto ai servizi prestati dal personale docente con i contratti atipici indicati nella nota n. 19 dell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 62 del 2011, richiamati dall'interrogante, che fanno riferimento ad attività comunque di insegnamento riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa.

La valutazione del servizio in questione è peraltro esclusa dal fatto che tra i profili del personale ATA non è compreso quello dei modelli viventi; per tale ragione le attività svolte da questi ultimi con contratto d'opera non trovano corrispondenza con le mansioni che l'aspirante alla supplenza andrebbe a svolgere nei vari profili professionali.

ALLEGATO 11

5-08063 Zazzera: Iniziative volte a garantire ai docenti la retribuzione per ferie non godute per l'anno scolastico 2011-2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde anche per conto del Ministro dell'economia e delle finanze alla presente interrogazione n. 5-08063 con la quale si sollecitata l'adozione di iniziative finalizzate a ripristinare, in favore dei docenti, il trattamento economico sostitutivo in caso di ferie non godute venuto meno per effetto dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Come è noto all'Onorevole interrogante, con nota n. 4442 del 16 luglio 2012 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato indicazioni agli uffici periferici circa l'applicazione della suddetta norma chiarendo che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche è esteso anche al personale scolastico con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Inoltre, in data 24 luglio il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso il pagamento al personale della scuola del compenso per ferie non godute in attesa

della conversione in legge del decreto citato, avvenuta con la legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Successivamente, a seguito dei pareri favorevoli resi dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato – secondo i quali dovevano essere esclusi tanto il carattere retroattivo della norma, quanto l'applicabilità della stessa a quei rapporti di lavoro incompatibili con la fruizione delle ferie per la loro ridotta durata – il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'informativa n. 135 del 6 settembre 2012, ha disposto la liquidazione di quanto dovuto al personale pubblico interessato, ivi compresi i docenti che nell'anno 2011/2012 non hanno goduto delle ferie maturate.

Si segnala infine che, nell'ambito dell'iter parlamentare della legge di stabilità 2013, sono state proposte disposizioni suscettibili di disciplinare ulteriormente la questione in argomento, con particolare riferimento al personale docente supplente.

ALLEGATO 12

5-08456 Lorenzin: Sul sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante, si premette anzitutto che la nota tecnica elaborata dal Comitato nominato con decreto ministeriale n. 158 del 2012, recante il dettaglio delle modalità di sorteggio delle commissioni, va necessariamente esaminata alla luce del quadro normativo di riferimento.

A tal proposito, si fa presente che tutta la catena normativa riguardante l'abilitazione scientifica nazionale (legge n. 240 del 2010, decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, decreto ministeriale n. 76 del 2012) è incentrata sul settore concorsuale che, come è noto, costituisce una delle principali novità introdotte dalla legge n. 240 del 2010 ed è configurato dall'articolo 15 della medesima legge quale aggregazione di livello superiore rispetto ai settori scientifico-disciplinari.

Ai sensi della richiamata normativa, per ciascun settore concorsuale si deve procedere ai seguenti adempimenti: costituzione di una commissione nazionale, predisposizione della lista degli aspiranti commissari, operazioni preliminari di sorteggio per la collocazione in ordine alfabetico dei nominativi dei candidati ed estrazione.

L'indicazione normativa che rende necessario procedere ai sorteggi man mano che le liste degli aspiranti commissari sono definite risiede nelle disposizioni nell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 76 del 2012, che prevede una disciplina dettagliata ed articolata dell'accertamento della qualificazione scientifica dei candidati commissari da parte dell'ANVUR, la quale

include un vero e proprio contraddittorio tra i soggetti coinvolti (Anvur, Ministero e candidato commissario).

Tale normativa è regolata da una tempistica ben precisa:

dieci giorni per la competente Direzione generale per gli accertamenti preliminari;

trenta giorni per l'ANVUR per l'accertamento della qualificazione scientifica dei candidati;

dieci giorni per la Direzione generale per la comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della candidatura;

dieci giorni per l'interessato per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie;

dieci giorni per la decisione finale dell'Anvur, su richiesta della Direzione generale, che in caso di mancato accoglimento delle osservazioni deve essere notificata all'interessato.

Tale disciplina, nel suo concreto operare, ha determinato che le liste dei sorteggiabili fossero definite non contemporaneamente, ma secondo i tempi dettati dalla chiusura del contraddittorio con i candidati.

A ciò va aggiunto che il Ministero deve precedere, per ciascuno dei candidati commissari che ha presentato domanda, allo svolgimento delle verifiche relative alle eventuali, sopravvenute variazioni dello

stato di servizio quali, ad esempio, pensionamenti, cambi di settore concorsuale, eccetera.

Il rispetto della tempistica e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente rende necessario, al fine di poter costituire in tempi ragionevoli le commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, procedere alle operazioni di sorteggio man mano che si chiude il contraddittorio per i singoli settori e che siano portate a termine le verifiche sullo stato di servizio dei professori candidati.

D'altra parte, ciò è coerente con l'esigenza di evitare il ritardo dei sorteggi relativi alle liste già definite e, quindi, la formazione delle commissioni.

Se il Ministero avesse dovuto attendere, per effettuare un unico sorteggio, il completamento degli accertamenti relativi a tutti i settori concorsuali, la formazione delle commissioni sarebbe stata differita alla chiusura delle liste dell'area 12, che sono ancora in corso di definizione per la sopravvenuta elaborazione del cosiddetto « terzo indicatore ».

Alla luce di quanto sopra esposto, è dunque evidente che il termine utilizzato dal Comitato tecnico nella citata nota di esplicazione delle procedure di sorteggio deve essere letto coerentemente con la normativa richiamata, per cui, laddove si parla di unicità della sequenza per tutte le commissioni, occorre riferirsi all'unicità della sequenza per i settori concorsuali che sono inseriti nella stessa seduta di sorteggio, in quanto le rispettive liste sono state definite.

Si ricorda in proposito che l'articolo 7, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 prevede espressamente ipotesi di sorteggio separate allorché si debba procedere alla sostituzione dei commissari.

Quanto poi all'ipotesi, prospettata dall'Onorevole interrogante, di utilizzare per tutti i sorteggi la sequenza estratta nel primo di essi, si sottolinea che l'impianto normativo ora richiamato esclude in radice che il Ministero possa operare in tal senso perché verrebbe del tutto disattesa la *ratio* stessa del sorteggio, che è quella di procedere nella seduta pubblica all'estrazione di una sequenza non conosciuta e non conoscibile.

La soluzione prospettata, inoltre, non risulta percorribile atteso che la sequenza da estrarre è composta di tanti numeri quanti sono quelli dei componenti della lista maggiormente numerosa tra quelle che sono poste a sorteggio nella stessa seduta, come richiamato al punto 4 della nota del Comitato tecnico. Ebbene, se si utilizzasse la prima sequenza estratta (quella del 30 ottobre, composta di 24 numeri) per tutte le sedute di sorteggio che si sono tenute e che si terranno, la stessa sarebbe inapplicabile per lo meno a tutte le liste con un numero di candidati superiore a 24 unità.

Nelle sedute di sorteggio che si sono tenute fino ad ora sono state invece sempre presenti liste con numero di componenti superiore.

ALLEGATO 13

5-08495 Tocci: Sul personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare cui su risponde viene illustrata la situazione del personale precario dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e si chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere per evitare la cessazione di tali rapporti di lavoro alla fine del 2012.

Al riguardo si manifesta prima di tutto piena condivisione delle considerazioni espresse dall'Onorevole interrogante riguardo all'importanza dell'INGV e al ruolo fondamentale che esso svolge nell'opera di prevenzione dei fenomeni sismici e delle calamità naturali. Per tale motivo va senza dubbio salvaguardata l'opera dei ricercatori e dei tecnici che, alle dipendenze dell'Istituto, danno il proprio contributo in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile per la gestione delle emergenze ambientali.

La questione del personale precario è stata affrontata in sede di conversione del

decreto-legge n. 179 del 2012 recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ».

La legge di conversione, approvata in via definitiva dalla Camera il 13 dicembre scorso, ha introdotto l'articolo 20-ter con il quale si stabilisce che, per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, l'INGV è autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile sulla base dell'accordo quadro decennale, a prorogare i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica.

Nelle more dei successivi interventi in materia si ha dunque motivo di ritenere che il rischio di cessazione del rapporto di lavoro del personale interessato alla fine dell'anno in corso sia al momento scongiurato.